GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — SABATO 14 GIUGNO — NUM. 139

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

SEDUTA PUBBLICA

Martedì, 17 giugno 1890 alle ore 2 pomeridiane

Ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1890-91 (N. 104);
2. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria commercio per l'esercizio finanziario 1890-91 (N. 96);
3. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91 (N. 103);
4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1890-91 (N. 108);
5. Erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini (N. 101);
6. Autorizzazione ai comuni di Cerami, Pedara ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta per più esercizi (N. 106);
7. Convalidazione dei Reali decreti 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3ª), ed 8 marzo 1888, n. 5239 (serie 3ª), e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido (N. 109).

Il Presidente D. FARINI.

LEGGI E DECRETI

Il N. **MMMDCCLXXXVIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 24 ottobre 1889 e 25 febbraio 1890 del Consiglio comunale di Montalcino, con le quali si è stabilito di applicare per un decennio la tassa di famiglia col massimo di lire 60, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Siena;

Veduta la deliberazione 25-26 novembre 1889 della Giunta provinciale amministrativa di Siena, che approva l'eccedenza del massimo per la tassa medesima;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata ad un triennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Montalcino di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire sessanta (L. 60).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMMDCCLXXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 31 dicembre 1889 e 23 marzo 1890 del Consiglio comunale di Cassolnuovo, con le quali si è stabilito che, a cominciare dal 1891 e per un quinquennio, la tassa di famiglia venga applicata col massimo di lire 30, e col minimo di lire 1,50, variando così i limiti posti nel regolamento della provincia di Pavia.

Veduta la deliberazione 4 febbraio 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Pavia che approva la variazione dei limiti anzidetti, nella misura proposta dal comune di Cassolnuovo;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Cassolnuovo di applicare nel quinquennio 1891-95 la tassa di famiglia col massimo di lire trenta (L. 30) e col minimo di lire una e cinquanta centesimi (L. 1,50).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMMDCCXC** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 28 giugno 1888, col quale si accordò al comune di Fusignano di applicare nel biennio 1888-89 la tassa di famiglia col massimo di lire 300;

Veduta la deliberazione dell' 8 ottobre 1889 di quel Consiglio comunale, con cui si è stabilito, e se ne domanda l'autorizzazione, di mantenere ancora per qualche anno il detto massimo;

Veduta la deliberazione 27 marzo 1890 della Giunta provinciale amministrativa di Ravenna, che approva quella succitata del comune di Fusignano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata al biennio 1890-91;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Fusignano di mantenere, nel biennio 1890-91 la tassa di famiglia col massimo di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1890.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. decreto del 31 maggio 1890:

Squatriti Edoardo, vicesegretario di ragioneria di 2ª classe, promosso, per merito, segretario di ragioneria di 3ª classe.

Peloso Federico, id. id. di 1ª classe, id., per anzianità, id. id.

Minervini Alfredo, id. id. di 3ª classe, id. alla 2ª classe.

Rinversi Carlo, ufficiale d'ordine di 1ª classe, id., per anzianità, archivista di 3ª classe.

Taddei Francesco, id. id. id. id., per merito, id. id.

Ceccherini Alessandro, id. id. di 2ª classe, id. alla 1ª classe.

Con R. decreto del 5 giugno 1890:

Ricca Giuseppe, ufficiale d'ordine di 3ª classe, promosso alla 2ª classe.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreto ministeriale del 6 giugno 1890:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, con lo stipendio di lire 3500, dal 1° giugno 1890, i signori:

Porcedda Giuseppe, giudice del Tribunale civile e penale di Civitavecchia;

Canè cav. Ciro, giudice del Tribunale civile e penale di Rovigo;

Moggi Antonio, giudice del Tribunale civile e penale di Bergamo.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con lo stipendio di lire 3500, dal 1° luglio 1890, il signor:

Urli Valentino, giudice del Tribunale civile e penale di Udine.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, con lo stipendio di lire 3500, dal 1° giugno 1890 il signor:

Rossignoli Carlo, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Milano.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 700, sull'attuale stipendio di lire 7000, dal 1° giugno 1890, ai signori:

Spina cav. Gaspare, consigliere della Corte d'appello di Palermo;

Valsecchi cav. Paolino Luigi, consigliere della Corte d'appello di Venezia.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 600 sull'attuale stipendio di lire 6000, dal 1° giugno 1890, ai signori:

Fantoni cav. Angelo, consigliere della Corte d'appello di Venezia;

Siotto cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Cagliari;

Cammarota cav. Alfonso, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Aquila

E' concesso l'aumento del decimo in lire 300, sull'attuale stipendio di lire 3000, dal 1° giugno 1890, ai signori:

Desiderio Gaetano, giudice del Tribunale civile e penale di Santa Maria;

Giotta Vincenzo, giudice del Tribunale civile e penale di Trani;

Cassese Enrico, giudice del Tribunale civile e penale di Benevento;

Brolis Gerolamo, giudice del Tribunale civile e penale di Bergamo;

Ribotti cav. Giovanni, giudice del Tribunale civile e penale di Asti;

Morelli Alfonso, giudice del Tribunale civile e penale di Cosenza;

Sabatini Tito, giudice del Tribunale civile e penale di Livorno;

De Angelis Domenico, giudice del Tribunale civile e penale di Napoli;

Castelletti Eugenio, giudice del Tribunale civile e penale di Lecco;

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° maggio 1890, con l'annuo stipendio di lire 2500, i signori:

Trinchera Giacomo, pretore del mandamento di Monterone di Lecce;

Laurora Luigi, pretore del mandamento di Grumo Appula;

Raffo Carlo, pretore del mandamento di Fermo;

Mossa Francesco, pretore del mandamento di Arcidosso;

Perfetti Giuseppe, pretore del mandamento di Cosenza;

Pierazzuoli Pietro, pretore del mandamento di Lessolo;

Graziani Francesco, pretore del mandamento di Scilla.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° giugno 1890, con l'annuo stipendio di lire 2,500, i signori:

Pelati Pietro, pretore del mandamento di Viù;

Rapallo Luigi, pretore del mandamento di Voltri;

Dal Pian Luigi, pretore del 2° mandamento di Venezia;

Rosini Sebastiano, pretore del 2° mandamento di Firenze;

Monda Luigi, pretore del mandamento di Andria;

Zerlotto Giuseppe, pretore del 1° mandamento di Verona;

Negri Paolo, pretore del mandamento di Carpignano Sesia;

Baldinotti Salvatore, pretore del mandamento di San Lorenzo in Napoli;

Granata Giovanni Battista, pretore del mandamento Borgo in Catania,

Bambini Orazio, pretore del 2° mandamento di Ferrara;

Lo Giudice Carmelo, pretore del mandamento di Biancavilla.

Ai pretori sottonominati, provvisti dell'annuo stipendio di lire 2,500 dal 1° luglio 1884, i quali però col 1° giugno corrente avrebbero compiuto un sessennio del precedente stipendio di lire 2,400, è aumentato lo stipendio a lire 2,640 dal detto 1° giugno corrente:

Fara Raimondo, pretore del mandamento di Simaxis;

Ariani Luigi, pretore del mandamento di Aquila;

Malagoli Eugenio, pretore del mandamento di Concordia.

Con Regi decreti dell'8 giugno 1890:

Nicolosi Pier Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Borgotaro, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute per 5 mesi dal 16 giugno 1890 lasciandosi per lui vacante un posto presso il tribunale di Lanciano.

Zincone Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Velletri, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute per 6 mesi dal 16 giugno 1890, con l'assegno in ragione di annue lire 1,500, lasciandosi per lui vacante un posto presso il tribunale di Bergamo.

Ruzza Filippo, giudice del tribunale civile e penale di Lucera, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Napoli, a sua domanda, ed è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

D'Errico Giuseppe giudice del Tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Larino, ed è applicato, a sua domanda, all'ufficio d'istruzione dei processi penali presso il Tribunale di Napoli, nei termini dell'articolo 43 della legge organica giudiziaria, con l'annua indennità di lire 400.

Addeo Enrico, giudice del Tribunale civile e penale di Matera con l'incarico dell'istruzione dei processi penali, è tramutato a Vallo della Lucania, conservando il detto incarico.

Balestri Adolfo, pretore urbano in Livorno, è nominato giudice del Tribunale civile e penale di Velletri, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Taddei Giovanni, pretore del mandamento di Sestola, è nominato giudice del Tribunale civile e penale di Fermo, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Fumagalli Pasquale, pretore del 3° mandamento di Milano, è nominato giudice del Tribunale civile e penale di Borgotaro, con l'annuo stipendio di lire 3000.

Germano Nicola, pretore del mandamento di San Carlo all'Arena in Napoli, è nominato giudice del Tribunale civile e penale di Matera, con l'annuo stipendio di lire 3000, ed è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Barbieri Lucio, sostituto procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale di Reggio Calabria, è tramutato a Cassino.

Perego Tullio, vice pretore in temporanea missione alla Pretura urbana di Roma, con la mensile indennità di lire 100, avente i requisiti di legge, è nominato reggente pretore del mandamento di Vilminore, con l'annuo stipendio di lire 1500.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con RR. decreti del 5 giugno 1890:

Leone Raffaele, vice cancelliere della Pretura di Soveria Simeri, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1890.

Ronsisvalle Pietro, cancelliere della Pretura di Aci Sant'Antonio, è tramutato alla Pretura di Licodia Eubea.

Azzolina Angelo, cancelliere della Pretura di Licodia Eubea, è tramutato alla Pretura di Aci Sant'Antonio, a sua domanda.

Gennari Antonio, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Busto Arsizio, è nominato cancelliere della Pretura di Perrero, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 1890:

Caffaro Albino, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Torino, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Busto Arsizio, coll'annuo stipendio di lire 1300

Con decreti ministeriali del 6 giugno 1890:

Testa Carlo, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, è nominato vice cancelliere della pretura di Salerno, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Trimarco Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Salerno, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Salerno, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Cecere Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Calvello, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con ministeriali decreti del 7 giugno 1890:

Severino Federico, sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Trani, è dispensato da ulteriore servizio ed ammesso a far valere i suoi titoli al conseguimento della pensione che possa spettargli a norma della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1890.

Fabiani Francesco Paolo, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la corte d'appello di Trani, è nominato sostituto segretario nella stessa procura generale presso la corte d'appello di Trani, coll'annuo stipendio di lire 1,600, cessando dal percepire il decimo sullo stipendio precedente.

Tidu Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Cagliari, è nominato vice cancelliere della pretura di Decimomannu, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con R. decreti del 8 giugno 1890:

Piasenti Paolo, cancelliere della pretura di Camporgiano, è tramutato alla pretura di Voltri, a sua domanda.

Lotti Clemente, cancelliere della pretura di Vinadio, è tramutato alla pretura di Noli, a sua domanda.

Vivaldi Giovanni, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di S. Remo, è nominato cancelliere della pretura di Camporgiano, coll'annuo stipendio di lire 1,600

Pesante Giovanni Battista, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Genova, è nominato cancelliere della pretura di Vinadio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali dell'8 giugno 1890:

Perazzo Enrico, sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Cuneo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Genova, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Arnaudo Luigi, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Genova, è tramutato al Tribunale civile e penale di San Remo, a sua domanda.

Codebò Ugo, vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Chiavari, è tramutato al Tribunale civile e penale di Genova, a sua domanda.

Raffo Giacomo, vice cancelliere della pretura di Spezia, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al Tribunale civile e penale di Chiavari, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Manzoni Bartolomeo, sostituto segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Venezia, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura Sestiere San Vincenzo in Genova, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Bianco Luigi Simone, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Genova, è nominato vice cancelliere della pretura di Spezia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Cariatore Arturo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Genova, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Cuneo, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Belli Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Genova, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Savona, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Lorenzi Domenico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Genova, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Venezia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti ministeriali del 9 giugno 1890:

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° giugno 1890, coll'annuo stipendio di lire 4000:

Bergalli Nicolò, cancelliere del tribunale civile e penale di Genova.

È promosso dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° giugno 1890, coll'annuo stipendio di lire 3500, cessando dal percepire l'aumento del decimo sullo stipendio precedente:

Monaca Evasio, cancelliere del Tribunale civile e penale d'Asti.

È promosso dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° giugno 1890, coll'annuo stipendio di lire 3000, cessando dal percepire l'aumento del decimo sullo stipendio precedente:

Pisano Pietro, vice cancelliere della Corte d'appello di Cagliari.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° giugno 1890, coll'annuo stipendio di lire 2200:

La Pera Enrico, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Caltanissetta;

Garoglio Camillo, cancelliere della Pretura di Canelli;

Rametta Giovanni, cancelliere della Pretura Palazzo Reale in Palermo;

Daniel Luigi, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Volterra;

Bellini Stanislao, cancelliere della Pretura di Vico Equense;

Merico Alfredo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Mantova;

Girardi Vittore, cancelliere della pretura del 2° mandamento di Verona;

Notari Francesco, cancelliere della pretura di Modena Campagna;

Piselli Albino, cancelliere della pretura di Parma Nord.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° giugno 1890, coll'annuo stipendio di lire 2,000:

Marzi Adriano, cancelliere della pretura di Sutri;

Strocchi Guglielmo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Ravenna;

Cambiaggio Francesco, cancelliere della pretura di Ronciglione;

Zoboli Ludovico, cancelliere della pretura di Rubiera;

Cavalli Giuseppe, vice cancelliere aggiunto presso la sezione di corte d'appello in Modena;

Violi Carlo, cancelliere della pretura di Vignola;

Pavia Albino, cancelliere della pretura di Borgotaro;

Mazelli Attilio, cancelliere della pretura di Montefiorino;

Bozzano Beniamino, vice cancelliere al tribunale civile e penale di Conegliano;

Orlando Gaetano, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Patti;

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° giugno 1890, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Bertiglia Candido, vice cancelliere del Tribunale civile e penale di Torino;

La Rosa Isidoro, cancelliere della pretura di Troina;

Zaini Giuseppe, cancelliere della pretura di Asola;

Spampinato Carmelo, cancelliere della pretura di Palagonia;

Speranza Carlo, cancelliere della pretura di Castelvecchio Subequo;

Zanghi Cilio Biagio, cancelliere della pretura di Chiaramonte Gulfi;

Gesualdi Vincenzo, cancelliere della pretura di Cerchiara;

Carcupino Bernardino, segretario della Regia procura presso il Tribunale civile e penale di Sassari;

Accardo Domenico, cancelliere della pretura di Pattada;

Orani Antonio, cancelliere della pretura di Busachi.

Con decreti ministeriali del 10 giugno 1890:

Perricone Gaetano, segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Nicastro, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto alla corte di appello di Catanzaro, coll'attuale stipendio di lire 1,800.

Bosco Domenico, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Torino, è nominato vice cancelliere della pretura sezione Borgo Dora in Torino, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Minellone Costantino, vice cancelliere della pretura sezione Borgo Dora in Torino, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Torino, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari*:

Con R. decreti del 5 giugno 1890:

Nicola Ferruccio, notaro residente nel comune di Tarantasca, distretto di Cuneo, è traslocato nel comune di Busca, stesso distretto.

Mina Carlo, notaro residente nel comune di Busca, distretto di Cuneo, è traslocato nel comune di Villafalletto, stesso distretto.

Ghietti Giovanni Battista, notaro residente nel comune di Carmagnola, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Venaria Reale, stesso distretto.

Aimerito Antonio, notaro residente nel comune di Venaria Reale, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Carmagnola, stesso distretto.

Felici Angelo, notaro residente nel comune di Paliano, distretto di Frosinone, è traslocato nel comune di Arsoli, distretto di Roma.

Maggi Palmiro, notaro residente nel comune di Roccalbegna, distretto di Grosseto, è traslocato nel comune di Santa Fiora, stesso distretto.

Garetti Marcello Federico, notaro residente nel comune di Riva di Chieri, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Torino, capoluogo di distretto.

Cerale Alessandro, notaro residente nel comune di Collegno, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Torino, capoluogo di distretto.

Valente Michele, notaro residente nel comune di Mathi, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Feletto, stesso distretto.

Burresu Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Desulo, distretto di Cagliari.

Carlucci Giuseppe, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Bella, distretto di Melfi.

Gargano Gioacchino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Trani, capo luogo di distretto.

Marzano Donato, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Trani, capoluogo di distretto.

Machiorletti Enrico, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Barbania, distretto di Torino.

Meyer Vincenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Ciriè, distretto di Torino

Molino Paolo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Forno di Rivara, distretto di Torino.

Tricomi Giuseppe, nominato notaro colla residenza in Alicudli e Filicudii (Isole) frazione del comune di Lipari, distretto di Messina, con Regio decreto 7 novembre 1889, registrato alla corte dei conti il 20 stesso mese, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni in Alicudli e Filicudii (Isole).

Collini Antonio, notaro residente nel comune di Mantova, capoluogo di distretto, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Scarani Antonio, notaro residente nel comune di Monza, distretto di Milano, è dispensato dall'ufficio di notaro in seguito a sua domanda.

Con decreti ministeriali del 7 giugno 1890:

E' concessa:

al notaro Viggiani Carmine, una proroga sino tutto il 2 luglio p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Montepeloso;

al notaro Borghesi Achille, una proroga sino a tutto il 28 agosto p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cesena;

al notaro Zucca Raimondo, una proroga sino a tutto il 19 agosto p. v., per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Guspini.

Con RR. decreti dell'8 giugno 1890:

Momigliano Emanuele, notaro residente nel comune di Piovà, distretto di Asti, è traslocato nel comune di Cocconato, stesso distretto.

Pincetti Luigi, notaro residente nel comune di San Sebastiano Curone, distretto di Tortona, è traslocato nel comune di Garbagna, stesso distretto.

Nanni Egidio, candidato notaro e nominato notaro colla residenza nel comune di Campogalliano, distretto di Modena.

Nizzi Pio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Fiumalbo, distretto di Modena.

Cantarella Filippo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Agliano, distretto di Asti.

Prola Mario, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Viganella, distretto di Pallanza.

Barboglio Antonio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Omegna, distretto di Pallanza.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili*:

Con R. decreto del 5 giugno 1890:

Cantarano Giuseppe, notaro in Fondi, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Fondi, distretto di Cassino, con l'annuo stipendio di lire 500, da corrispondergli dai comuni interessati ai sensi degli articoli 104 dalla legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'articolo 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita di lire 25.

Con R. decreti dell'8 giugno 1890:

Grange Giovanni Amando, candidato notaro, avente i requisiti di legge, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile distrettuale di Aosta, con l'annuo stipendio di lire 2,000, a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita di lire 200.

Montesano Pier Luigi, notaro in Marsiconuovo, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Marsiconuovo, distretto di Potenza, con l'annuo stipendio di lire 400, a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 20.

Merciante Paolo, avente i requisiti per la nomina a notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Bivona, distretto di Sciacca, con l'annuo stipendio di lire 800, a condizione che presti cauzione rappresentante la rendita di lire 40.

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare *ai signori prefetti, sotto prefetti e sindaci del Regno sulla legge francese per la nazionalità degli stranieri.*

Roma, addì 31 maggio 1890.

Gli italiani stabiliti in Francia incontrano spesso molestie per trovarsi a loro insaputa ritenuti cittadini francesi secondo le leggi di quella Repubblica.

Affinchè coloro che intendono recarsi a soggiornare in Francia non siano nuovi alle disposizioni colà vigenti sulla nazionalità degli stranieri e possano in tempo premunirsi contro gli effetti delle medesime, il Ministero trascrive quelle che più possono interessare, aggiungendo le altre sul servizio militare alle prime collegate.

E' da avvertire in modo speciale che la legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da uno straniero nato esso pure in Francia;

2° Colui che essendo nato in Francia da uno straniero non nato pure esso in Francia vi si trova domiciliato al momento della maggiorità, se nell'anno che segue la maggiore età non rinuncia alla qualità di francese, e non prova di aver conservata la cittadinanza di origine mediante certificato del suo Governo, non che d'avere, ove ne sia il caso, adempiuto agli obblighi militari nel suo paese;

3° Colui che essendo nato in Francia da uno straniero non nato

esso stesso in Francia, non vi si trova domiciliato alla maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia, senza farvi opposizione. Perciò i genitori o tutori debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

L'articolo 13 della legge francese sul reclutamento, sebbene abbia in vista i soli francesi, può tuttavia per una non esatta applicazione condurre all'iscrizione dei giovani stabiliti all'estero quando il loro padre o tutore siano domiciliati in Francia. Se costoro non vigilano per la radiazione dei loro giovani che abbiano lasciato il territorio francese, questi rischiano di essere incorporati a loro insaputa, nello esercito francese, nello stesso momento che fanno il loro servizio nel R. Esercito.

Devesi altresì notare che l'art. 6 di un decreto 13 agosto 1889 per l'esecuzione della legge francese 26 giugno 1889 stabilisce che l'opzione per la nazionalità, va fatta innanzi al giudice di pace del cantone di residenza del dichiarante, e può anche farsi per procura speciale ed autentica.

Per quanto concerne le opzioni e le rinuncie da eseguirsi dalle persone residenti fuori di Francia, gli agenti diplomatici e consolari francesi saranno autorizzati a ricevere le dichiarazioni che potranno anche farsi per procura nella forma sovra accennata.

Un'ultima avvertenza è da fare, ed è che la Francia ha adottato il sistema della tassa di esenzione dal servizio militare come si rileva dall'art. 35 della legge sul reclutamento che è qui sotto riportato.

Il sottoscritto prega di rendere pubblica la presente circolare nei modi consueti.

Pel Ministro
BERTI.

Nazionalità e servizio militare dei figli nati in Francia da genitori stranieri. — Condizione dei figli di stranieri naturalizzati francesi.

I. Figli nati in Francia da stranieri, nati essi pure fuori della Francia.

Articoli 8 e 9 del Codice civile francese modificati dalla legge 26 giugno 1889 sulla nazionalità.

« Art. 8. Sono francesi . . . . .

« 4° Ogni individuo nato in Francia da uno straniero e che al « tempo della sua maggiore età è domiciliato in Francia salvo che « nell'anno dall'età maggiore, giusta la legge francese, abbia dichia- « rato di rinunziare alla qualità di francese e mediante attestato in « debita forma del proprio governo, che deve accompagnare la di- « chiarazione, abbia provato di avere conservata la cittadinanza di « origine e presentato inoltre, se occorre, un certificato comprovante « di avere soddisfatto alla leva militare nel suo paese, salve le ecce- « zioni previste nei trattati.

« Art. 9. Ogni individuo nato in Francia da uno straniero e che « non vi è domiciliato al tempo della sua maggiore età, potrà fino « all'età di ventidue anni compiuti, fare atto di sottomissione di fis- « sare il suo domicilio in Francia, e quando entro un anno da tale « atto vi si sia realmente stabilito, potrà reclamare la qualità di fran- « cese mediante dichiarazione che sarà registrata al Ministero della « giustizia ».

« Se egli non ha compiuto gli anni ventuno, la dichiarazione sarà « fatta in suo nome dal padre e se il padre è morto, dalla madre. In « caso di decesso dei genitori verrà fatta dal tutore previa autoriz- « zazione del consiglio di famiglia ».

« Egli diventa parimente francese se essendo stato inscritto nei re- « gistri del censimento prende parte alle operazioni di leva senza op- « porre la sua qualità di straniero ».

Art. 10 della legge francese sul reclutamento dell'esercito del luglio 1889.

« Ogni anno . . . . . i registri del censimento dei giovani che nel- « l'anno precedente hanno compiuti venti anni e che sono domiciliati « in uno dei comuni del cantone sono compilati dai sindaci . . . ».

Art. 11 della legge francese sul reclutamento.

« Gli individui nati in Francia da stranieri e residenti in Francia « sono inscritti nei comuni di loro domicilio sui registri del censi- « mento della classe successiva all'epoca della loro maggiore età quale « è stabilita dalla legge francese. Essi possono reclamare contro la « loro inscrizione al momento dell'esame del registro di censimento e « della loro chiamata innanzi al consiglio di revisione conformemente « al seguente art. 16 ».

Art. 13 della stessa legge.

« Sono considerati come legalmente domiciliati nel cantone;

« 1° I minori anche se emancipati. . . . . stabiliti altrove, espa- « triati, assenti . . . . quando il padre o la madre o il tutore è do- « miciliato in uno dei comuni del cantone, o se il loro padre che « sia espatriato, aveva il suo domicilio in uno dei detti comuni ».

Art. 16 della stessa legge.

« L'esame dei registri di censimento e l'estrazione del numero si « eseguiscono al capoluogo del cantone, in adunanza pubblica, alla « presenza del Sottoprefetto assistito dai Sindaci del cantone . . .

« I registri di censimento di ciascun comune sono letti ad alta « voce.

« I giovani, i loro parenti o rappresentanti sono sentiti nelle loro « osservazioni ».

Art. 18 della stessa legge.

« Le operazioni di leva sono rivedute, i reclami ai quali esse ab- « biano dato luogo sono sentiti, e i motivi di esenzione e di dispen- « sa. . . . si decidono in adunanza pubblica da un consiglio di revi- « sione composto del Prefetto, ecc. ».

II. Figli nati in Francia da stranieri nati essi stessi in Francia.

Art. 8 N. 3 del codice civile francese, modificato dalla legge francese sulla nazionalità, del 26 giugno 1889.

« Sono francesi. . . . .

« 3° Ogni individuo nato in Francia da uno straniero che pur egli « vi è nato ».

III. Figli stranieri naturalizzati francesi:

« Se essi sono maggiori possono divenire francesi, senza la condi- « zione della residenza, in virtù del decreto di naturalizzazione del « loro ascendente, o facendo una dichiarazione nei termini e condi- « zioni dell'art. 9 modificato del Codice civile; se essi sono minori si « ritengono francesi quando entro i ventuno e ventidue anni non ri- « nunzino a tale qualità (art. 12 del Codice civile modificato dalla legge « 26 giugno 1889) ».

IV. Tassa di esenzione dal servizio militare.

Legge francese sul reclutamento del luglio 1889.

« Art. 35 . . . ».

« § 1. . . . . . Sono sottoposti al pagamento di una tassa militare « annuale coloro che in forza di esenzione, rimando, assegnazione ai « servizi ausiliari o nella seconda parte del contingente, di dispensa « o per qualunque altro motivo saranno esonerati dal servizio nell'e- « sercito attivo ».

« § 3. La tassa militare consiste:

« 1° Di una tassa fissa di sei lire (L. 6).

« 2° Di una tassa proporzionale pari all'ammontare in principale « della quota personale e mobiliare del sottoposto ».

« Se questi ha ancora gli ascendenti di primo grado o uno di essi, « la quota è aumentata del quoziente che si ottiene dividendo in « quota personale e mobiliare dell'ascendente più gravato da questa « contribuzione in principale per il numero dei figli viventi e dei figli « rappresentati dal detto ascendente ».

« Nel caso che nel primo grado non sianvi contribuenti, si proce- « derà nella forma indicata sulla quota degli ascendenti di secondo « grado, tenendo conto dei figli dell'ascendente di ciascun grado ».

« Non è più tenuto conto della quota degli ascendenti quando il « sottoposto alla tassa militare ha raggiunta l'età di 30 anni com- « piuti ed ha un domicilio separato da quello degli ascendenti ».

« § 5. La tassa è stabilita al 1° gennaio per l'intero anno. Cessa « quando il sottoposto sia stato effettivamente sotto le armi per tre « anni . . . . ».

« § 6. La tassa è esigibile nel comune in cui chi vi è tenuto ha « il suo domicilio al 1° gennaio ».

« § 7. Si aggiunge all'ammontare della tassa:

« 1° Cinque centesimi per lira per coprire gli sgravi e le di« lazioni, e le spese per l'imposizione della tassa o la formazione « dei ruoli ».

« 2° Tre centesimi per lira per le spese di percezione ».

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione I — Sezione II — Sotto Segretariato di Stato

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto pubblico in data 22 marzo 1890, rogato Serafini, notaio in Roma, ed ivi registrato nel giorno 2 aprile 1890, al Registro 136, N. 6165, atti pubblici, i signori *Malcovich* prof. Paolo e *Grossich* dott. Antonio, entrambi di Fiume, hanno ceduto e trasferito alla *Società Romana per la produzione della carta asettica ed antisettica,* con sede in Roma, tutti i diritti che ai medesimi competono sulla privativa loro rilasciata in Italia con attestato 24 luglio 1888, vol. 46, N. 353, della durata di un anno a partire dal 30 giugno 1888, prolungata per altri quattordici anni con attestato 29 novembre 1888, vol. 47, N. 431, e completata con attestato 19 febbraio 1889, vol. 48, N. 323, per il trovato designato col titolo: « Processo chimico tecnologico per la preparazione di carta asettica ed antisettica » (Udito il parere del Consiglio Superiore di Sanità)

Il relativo atto di trasferimento venne presentato all'Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero nel giorno 24 maggio 1890, ed ivi registrato al N. 1001.

Roma, li 11 giugno 1890.

Il Direttore
G. FADIGA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

L'11 corrente, nella stazione ferroviaria di Orotelli, in provincia di Sassari, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 11 giugno 1890.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 811690 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 260 al nome di Carducci Raffaele, Gerardo e Carlo fu Vincenzo, minori, sotto l'amministrazione della loro madre signora Beatrice Cosa, vedova Carducci, domiciliata in Taranto (Lecce), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carducci *Maria-Ruffaela,* Gerardo e Carlo fu Vincenzo, minori, . . . ecc., . . . (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N.831126 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 30 al nome di *Bresciani* Carolina di Antonio, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Intra (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bressani Amelia Elena-Carolina* di Antonio, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1890.

Il Direttore Generale Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 50857 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 900, al nome di Righini *Cesare* del vivente Camillo, minore, sotto l'amministrazione del padre, domiciliato in Sanfrè (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Righini *Fortunato Cesare* del vivente Camillo, minore . . . ecc. . . . (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 maggio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: N. 178112 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 61812) della soppressa Direzione di Milano) per lire 65, al nome di Gaspari Luciano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gaspari Luigi-Luciano fu Giovanni, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 giugno 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 59172 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale di Firenze per lire 4000, al nome di *Chiarotto* Maria fu Bernardino, vedova di Fiorio Luigi, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Chierotto* Maria fu Bernardino, vedova di Fiorio Luigi, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 maggio 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 582310 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 80, al nome di Pilato *Giovanni* fu Domenico, minore, sotto la tutela del di lui avo paterno Giovanni Pilato, domiciliato in Ivrea (Torino), con annotazione di vincolo a favore di Maria Vajo fu Pietro, vedova di Domenico Pilato *madre* del titolare, in garanzia dell'usufrutto del quarto che a lei compete sull'eredità ab intestata del defunto suo marito, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pilato *Pietro Giovanni* fu Domenico . . . ecc. . . . (il resto come sopra), con annotazione di vincolo a favore di Maria Vajo fu Pietro vedova di Domenico Pilato *matrigna del titolare*, in garanzia dell'usufrutto . . . ecc. . . . (il resto come sopra), vero proprietario e vincolataria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 maggio 1890

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 86950-4050 in data 17 aprile 1890, lasciata dall'Intendenza di Torino al signor Marinetti Ignazio fu Vincenzo, pel deposito di un certificato N. 871812 di lire 350 di rendita intestato ad Ignazio ed altri Marinetti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguite le pubblicazioni di cui all'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N 5942, e trascorsi senza opposizione dieci giorni dall'ultima di esse, il detto certificato N. 871812, sarà consegnato al signor Marinetti Ignazio fu *Vincenzo*, senza obbligo di esibire la ricevuta smarrit , la quale rimarrà di verun valore.

Roma, il 3 giugno 1890.

Il Direttore Generale : NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO MILITARE — DIV. 4ª — SEZ. 2ª

Atto N. 104. — Notificazione di concorso per un posto d'insegnante di matematiche *nella r. scuola degli allievi macchinisti in Venezia.*

È aperto un concorso per titoli al posto d'insegnante di *matematiche* nella r. scuola allievi macchinisti della r. marina in Venezia col grado di professore aggiunto di scienze di 2ª classe e con l'annuo stipendio di lire 2000.

Gli aspiranti a detto concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 1° settembre 1890, al Comando della r. scuola allievi macchinisti in Venezia regolare domanda in carta da bollo da cent. 50 corredandola dei seguenti documenti:

1. Copia dell'atto di nascita debitamente legalizzato.
2. Certificato dell'ufficiale di stato civile del luogo di nascita dal quale consti che il candidato è cittadino dello Stato.
3. Certificato penale con data non anteriore al 1° luglio 1890.
4. Attestato di sana costituzione fisica.
5. Titoli e documenti comprovanti la loro idoneità nell'insegnamento e la loro abilità scientifica.

Le domande ed i documenti che pervenissero al Comando della r. scuola allievi macchinisti dopo il 1° settembre 1890 non saranno presi in considerazione.

I titoli dei candidati saranno esaminati da una commissione nominata dal ministro della marina.

A seconda delle deliberazioni di essa, e sempre che per il numero dei concorrenti sia possibile di farlo, la commissione esaminatrice proporrà alla scelta del ministero della marina una terna degli insegnanti che, per i titoli presentati, saranno ritenuti i migliori.

Il candidato prescelto dovrà recarsi a Venezia e prendervi dimora stabile appena ricevuta la nomina.

Tale nomina non sarà definitiva che dopo il primo anno di esperimento.

Roma, 31 maggio 1890.

Il direttore gnerale: G. FRIGERIO.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Concorso *a premi fra i frutticultori della provincia di Lecce.*

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Volendo promuovere la razionale coltivazione delle piante da frutto;
Sulla proposta del Direttore generale dell'agricoltura;

Dispone:

E' aperto nella provincia di Lecce un concorso a premi: *a*) per vivai di piantine da frutto innestate, adatte alla coltivazione a basso e ad alto fusto; *b*) per frutteti impiantati negli anni 1890, 1891 e 1892; *c*) per filari d'alberi fruttiferi d'alto fusto, misti ad altre colture, formati nello stesso periodo di tempo.

Art. 2. I premi assegnati sono:

Ai vivai di estensione non minore di mezzo ettaro:
1° premio, lire 500;
2° id. » 250;
3° id. » 100.

Ai frutteti:
Lire 500 per l'estensione non minore di un ettaro;
» 250 id. id. di mezzo ettaro;
» 100 id. id. di un qnarto di ettaro.

Ai filari:
Lire 400 per alberi n. 1000;
» 200 id. » 500;
» 100 id. » 250.

Art 3. I frutteti dovranno essere impiantati razionalmente, escludendo dal terreno da essi occupato qualsiasi altra coltura (permettendosi solo per i primi anni la consociazione con la orticoltura o col prato artificiale asciutto); le piante vi dovranno essere assoggettate alla potatura più conveniente a ciascuna specie o varietà secondo i buoni precetti dell'arte.

Art. 4. Gli alberi in filari dovranno essere ripartiti in una superficie non maggiore di venti ettari pel 1° premio, di dieci pel 2°, di cinque pel 3°.

Art. 5. Le specie e varietà, così del frutteto, come dei filari, dovranno appartenere alle più scelte per abbondanza di fruttificazione e notevoli principalmente per precoce o tardiva maturazione dei prodotti, in guisa da rendere questi più accetti per l'esportazione all'estero.

Art 6. Le dimande per l'ammissione al concorso dovranno essere inviate al Ministero di Agricoltura a tutto il 31 dicembre 1890.

Art. 7. Una Commissione di tre membri, nominata dal Ministero di Agricoltura, farà l'ispezione dei frutteti nel tempo e nei modi che stimerà opportuni, e dovrà poi presentare una particolareggiata relazione finale sui risultati delle visite da essa fatte ai singoli frutteti entro il settembre 1895.

Art. 8. I premi saranno assegnati entro il 31 dicembre 1895 e la relazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino di notizie agrarie.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1890.

Il Ministro : L. MICELI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla Divisione per l'Istruzione primaria e popolare è stata inviata ai signori Prefetti Presidenti dei Consigli scolastici provinciali la seguente Circolare N. 933, sugli esami per la nomina ad Ispettore scolastico.

Roma, addì 3 giugno 1890.

Mando alla S. V. Ill.ma copia del R. Decreto 11 maggio 1890 e del Decreto ministeriale del 15 dello stesso mese, coi quali sono istituiti e disciplinati gli esami per la nomina all'ufficio di Ispettore scolastico per la istruzione elementare e popolare.

Ai detti decreti è pure unita copia del relativo avviso di concorso.

Gli esami saranno scritti e verbali. I primi si faranno in tutti i capiluoghi di provincia.

La vigilanza nella sala acconciamente destinata alle prove scritte è affidata a una Commissione presieduta dal r. Provveditore agli studi e composta dell'Ispettore scolastico e del Direttore della scuola normale.

Questa Commissione dovrà impedire rigorosamente ogni comunicazione de' candidati fra loro e con persone estranee, e tutto cò che può scemare valore alla sincerità della prova.

Alle ore 9 ant. dei giorni 9 e 10 di settembre il r. Provveditore, alla presenza degli altri due commissari, dopo accertata l'integrità dei suggelli, dovrà dettare il tema assegnato e trasmesso dal Ministero.

I candidati avranno, per svolgere il tema, sei ore di tempo, trascorso il quale il r. Provveditore raccoglierà gli scritti e li trasmetterà subito in piego suggellato al Ministero — Divisione per l'istruzione elementare e popolare.

La firma del candidato dovrà essere apposta sopra ciascun foglio dello scritto e ripetuta sulla busta suggellata che lo contiene.

La sorveglianza potrà essere esercitata per turno dal r. Provveditore e dagli altri due commissari, in modo però, che nella sala d'esami due di essi siano sempre presenti, e tutti e tre appongano la propria firma sulla busta suggellata, contenente lo scritto del candidato.

Ai regi Provveditori è raccomandata in modo speciale la precisa osservanza delle presenti disposizioni.

Prego la S. V. Ill.ma di accusarmi ricevuta della presente, alla quale e ai decreti annessi vorrà dare la maggiore pubblicità per mezzo della stampa della provincia, in modo che della cosa arrivi notizia a tutti quanti i maestri dei maggiori e dei più piccoli comuni.

Il Ministro
P. BOSELLI.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per esami ai posti d'Ispettore scolastico, che ora sono o che in questo frattempo si faranno vacanti per la istruzione elementare e popolare, con l'annuo stipendio di lire 1500, oltre le indennità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1887.

Le condizioni per l'ammissione agli esami sono stabilite dal R. decreto 11 maggio 1890, e i programmi dal decreto ministeriale del 15 dello stesso mese.

I candidati dovranno presentare al Ministero la domanda e i documenti prescritti, non più tardi del 31 luglio 1890.

Roma, addì 19 maggio 1890.

Il Direttore della Divisione
per la istruzione elementare e popolare
GIODA.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 11 maggio 1890, n. 6870 (serie 3ª) (1).

Decreta:

Art. I.

È aperta una sessione d'esami per la nomina all'ufficio di ispettore scolastico per la istruzione elementare e popolare.

Art. II.

Le domande di ammissione, insieme coi certificati prescritti all'articolo 2 del citato R. decreto, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al Ministero della Istruzione Pubblica, non più tardi del 31 luglio 1890.

Art. III.

I candidati saranno direttamente avvertiti della loro ammissione all'esame, e perciò avranno cura di indicare chiaramente nella domanda la propria dimora.

Art. IV.

Gli esami scritti, su temi inviati dal Ministero, si terranno in tutte le città capoluoghi di provincia, nei giorni 9 e 10 settembre prossimo venturo.

I lavori dei candidati saranno giorno per giorno chiusi in busta suggellata, e questa sarà subito trasmessa in piego raccomandato dal R. Provveditore al Ministero per la Commissione centrale, che li esaminerà e darà su di essi il proprio giudizio.

Art. V.

I candidati, le cui prove scritte avranno ottenuta l'approvazione, saranno con particolare invito chiamati a dare l'esame orale in Roma.

Art. VI.

Gli esami orali saranno pubblici e fatti dinanzi a tutta la Commissione centrale da un candidato per volta. Ogni esaminatore interrogherà per non meno di 15 minuti sulla propria materia, e il voto sarà dato da ogni membro della Commissione, il quale dispone di dieci punti.

Art. VII.

L'esperimento pratico, vigilato da uno dei Commissari, consisterà nella visita a una scuola elementare da un candidato per volta, in una classe designata dal presidente della Commissione.

All'esperimento pratico saranno ammessi soltanto quei candidati che superarono tutte le prove precedenti.

Art. VIII.

Immediatamente dopo la visita, che dovrà durare non meno di una ora e mezzo, ciascun candidato scriverà nello spazio di quattro ore una particolareggiata relazione, sulla quale ogni esaminatore dovrà esprimere in decimi il proprio voto.

Art. IX.

Gli esami orali verseranno sui programmi delle scuole normali annessi al R. Decreto 1° novembre 1883, con le seguenti modificazioni.

Storia. — I candidati dovranno anche conoscere i più grandi fatti avvenuti nel resto d'Europa e specialmente la Rivoluzione inglese e la Riforma religiosa, e in quanto alla storia nazionale, dovranno conoscere le vicende generali del sapere e della civiltà in Italia, e specialmente l'influenza in essa avuta dal Rinascimento, dalla Riforma religiosa e dalla Rivoluzione francese.

Non dovranno inoltre limitarsi alla pura narrazione dei fatti, ma conoscerne la connessione.

Nozioni di scienze naturali. — Si dovrà mostrare di conoscer bene le varie epoche geologiche, il nostro sistema planetario, i principali fenomeni cosmografici in relazione coi movimenti della terra, ecc.

Pedagogia storica. — Brevi cenni sull'educazione presso i Greci e i Romani, nei primi secoli del cristianesimo — L'educazione e le scuole in Italia dopo il Rinascimento. — I Gesuiti. — Influenza della riforma scientifica, introdotta da Galileo, sull'educazione e sulle scuole. — La scuola liberale. — Locke, Rousseau, Rayneri, Aporti e gli altri

---

(1) Il R. D, n. 6870 (serie 3ª) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di giovedì 29 maggio, n. 126.

più insigni pedagogisti italiani del nostro secolo. — La scuola di metodo in Piemonte.

Pedagogia teorica. — L'esame per questa parte si farà sostanzialmente sui capi *A* e *B* del programma vigente di pedagogia per la prima e la seconda classe.

Però i candidati dovranno dar prova di possedere, con penetrazione e larghezza maggiore che di solito non si richiede negli esami di patente, quelle cognizioni elementari di filosofia, le quali si legano necessariamente con le dottrine pedagogiche, e ciò entro i limiti segnati dal già citato programma di pedagogia e da quello dei diritti e doveri.

Pedagogia applicata. — L'educazione come arte. — La scuola. — L'educazione e l'istruzione in comune. — Gli asili e i giardini per l'infanzia. — Le scuole elementari e popolari. — Il governo di una scuola. — Mezzi disciplinari. — Sistemi punitivi. — Uso dei premi. — Durata delle lezioni — Igiene scolastica. — Edifizi e arredi. — Ginnastica. — Passeggiate.

Legislazione scolastica. — Ordinamento degli Studi in Italia secondo la legge 13 novembre 1859. — Studio speciale del titolo V di detta legge e del regolamento 16 febbraio 1888 — Leggi, decreti, regolamenti, istruzioni e programmi che riguardano le scuole normali, magistrali ed elementari. — Leggi e regolamenti sull'obbligo della istruzione sulla ginnastica, sul Monte delle pensioni. — Biblioteche scolastiche e popolari. — Musei pedagogici. — Casse scolastiche di risparmio. — Scuole e istituti privati, asili e giardini per l'infanzia. — Educatorii, Educandati e Conservatorii. — Amministrazione scolastica centrale e provinciale. Attribuzioni del Consiglio Scolastico, del provveditore, dell'ispettore e del delegato scolastico e delle autorità municipali. Sussidii ai maestri e ai comuni. — Istruzioni e norme per gl'ispettori. — Disposizioni legislative per gli edifizi scolastici.

Art. X.

Terminate tutte le prove d'esame si farà un verbale, che firmato da tutti i Commissari, sarà trasmesso, insieme coi saggi scritti al Ministero, il quale appena riconosciuto regolare il procedimento, nominerà i candidati che furono promossi a norma dell'articolo 5 del R. Decreto sopraccitato.

Roma, 15 maggio 1890.

Il Ministro
P. BOSELLI.

R. Prefettura della provincia di Torino

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI PER LA PROVINCIA DI TORINO

Veduta la lettera 4 maggio scorso, n. 301 del signor Rettore del Convitto Nazionale Umberto I° di Torino;

Veduto l'art. 95 del regolamento per i Convitti Nazionali approvato con R. decreto 11 novembre 1888;

Notifica:

E' aperto il concorso a tre posti gratuiti governativi, uno per il corso classico, e due per il corso tecnico nel Convitto Nazionale Umberto I° di Torino.

Sono ammessi al concorso i giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbiano compiuto gli studi elementari, e a tutto settembre prossimo, non abbiano oltrepassato l'età di dodici anni

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro Convitto pubblico.

Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al Rettore del Convitto a tutto il 30 del mese corrente:

a) Un'istanza in carta legale, scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in che scuola o in che classe faccia o abbia fatto gli studi;

c) La fede legale di nascita;

b) Un'attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

d) Un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Le prove dell'esame avranno principio il giorno 21 del prossimo luglio nel locale del Ginnasio annesso al Convitto predetto.

Torino, 1° giugno 1890.

Il R. Provveditore agli Studi

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 13 giugno 1890

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

Barometro a mezzodì 761, 2
Umidità relativa a mezzodì 51
Vento a mezzodì . . . . . SW. forte.
Cielo a mezzodì . . . . . 3[4 coperto.
Termometro centigrado { massimo 24°, 0, minimo 16°, 6,

13 giugno 1890.

Europa pressione alquanto bassa intorno Polonia, piuttosto elevata Sudovest. Varsavia 753; Golfo Guascogna 767.

Italia 24 ore: barometro leggermente salito; pioggie temporali Nord; neve Alpi Carniche. Venti generalmente forti libeccio continente. Temperatura alquanto diminuita. Stamane cielo sereno Sud e Sardegna, nuvoloso altrove. Venti freschi terzo quadrante centro, deboli, varî altrove. Barometro 757 a 758 Nord; 762 a 763 Isole. Mare mosso agitato costa ligure e alto Tirreno.

Probabilità: venti freschi abbastanza forti intorno ponente; cielo sereno Sud, vario con qualche temporale altrove; mare agitato costa tirrenica.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 13 giugno 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 10,10.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì, che è approvato.

Discussione del disegno di legge per la proroga della Convenzione con la Società Peninsulare ed Orientale per il servizio di navigazione fra Venezia e Alessandria d'Egitto.

ZUCCONI, segretario, ne dà lettura.

MALDINI crede che sarebbe stato più nelle consuetudini parlamentari se la Commissione avesse portato il suo esame sui quaderni di oneri del contratto piuttosto che sulla relazione di una Commissione affatto extra-parlamentare. Si lagna poi che si sieno esposti nella relazione dei concetti che corrispondono a censure verso la sua persona, ripetutesi anche in conferenze tenute in una delle nostre grandi città marittime.

Respinge quindi l'addebito di regionalista, che, a suo avviso, gli vien fatto nella relazione, nella quale si fa di Venezia una dipintura che non corrisponde alla realtà.

Certo è opera patriottica in così gravi questioni propugnare gli in-

teressi generali d'Italia; ed è necessario che rimanga una parola di difesa negli atti parlamentari contro le asserzioni erronee fatte nella relazione.

FILI-ASTOLFONE, presidente della Commissione, esclude che la Commissione abbia mai voluto fare accusa di regionalismo all'onorevole Maldini. Fu in seguito alle varie interpellanze e discussioni avutesi nella Camera che credè opportuno, consenziente la Commissione, di invitare il relatore a far cenno degli interessi di altre parti d'Italia in relazione alle linee marittime. Crede poi che lo studio fatto sulle Convenzioni marittime da una Commissione speciale non sia affatto extra-parlamentare.

Non vi ha ragione dunque di accuse o di difese; e la Commissione completamente ignora le conferenze tenute in proposito, veramente extra-parlamentari, cui ha alluso l'onorevole Maldini.

Esclude quindi ogni più lontana idea di aver voluto mai dire a lui cosa spiacevole.

SPROVIERI ricorda come l'onorevole Maldini fosse sempre con lui in prima linea per la difesa di Venezia, e come dopo congiurassero sempre e si battessero per l'Italia intera. Venezia poi non pugnò per sè, ma per la nazione tutta; e così eroicamente, che fu e rimarrà sempre grande e gloriosa.

SAPORITO, relatore, conferma quanto ha già risposto il presidente della Commissione all'onorevole Maldini relativamente alle nuove convenzioni.

Dalla relazione poi risulta quali raccomandazioni abbia fatto la Giunta prima per la città di Venezia e il suo commercio, e poi in linea conseguenziaria alla Sicilia.

Fa rilevare che la Giunta parlamentare si occupò della relazione della Commissione governativa e non dei capitolati perchè questi furono pubblicati dopo che la relazione era scritta. Nega che la Giunta parlamentare abbia fatto un confronto tra i servizi dell'Adriatico e quelli del Tirreno.

La Giunta raccomandò i primi, discusse i secondi e, raccomandando vivamente gl'interessi di Venezia, non offese questa nobile città.

Fa rilevare che non vi è offesa personale per l'onorevole Maldini nella relazione della Giunta e che tutto ciò che in essa si contiene è intieramente esatto e conforme a ciò che si propone dalla Commissione governativa.

Invita la Camera ad approvare il disegno di legge. Raccomanda al ministro il mantenimento delle promesse fatte e i servizi nei mari lontani.

Raccomanda infine i rapporti tra la Sicilia e la Tunisia e gl'interessi commerciali e politici che ha l'Italia in Africa.

CAVALLETTO dice che l'onorevole Maldini a buon diritto si è impressionato di quanto sta nella relazione riguardante Venezia; fa rilevare l'importanza nazionale grandissima, che ha il porto di Venezia, specialmente ora che qualcuno sostiene che l'Adriatico debba diventare un mare slavo.

FILI'-ASTOLFONE ammira il calore con cui l'onorevole Cavalletto ha difeso il porto di Venezia, ma leggendo la relazione, dimostra che niente di pregiudizievole a Venezia si è fatto dalla Commissione.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, dimostra che nessuna discordanza vi è fra quanto sta nei capitolati e quanto è scritto nella relazione.

Spiega la necessità e la convenienza delle varie linee stabilite nei capitoli.

MALDINI ringrazia il presidente della Commissione ed il relatore per le spiegazioni date.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

LAZZARO parla sull'articolo 1° domandando perchè non siasi attuato quell'ordine del giorno, che prescrive l'approdo dei vapori della Peninsulare nel porto di Bari.

INDELLI non crede buona la scusa addotta dalla Peninsulare per esimersi dall'approdo in Bari, che cioè nel suo porto non siavi un fondo sufficiente, perchè vi è approdato anche il *Duilio*.

Del resto da un pezzo il Ministero ha promesso di studiare questa questione della profondità del porto di Bari.

LACAVA, ministro delle poste e dei telegrafi, riferisce tutta la storia dei lavori di miglioramento del porto di Bari; attualmente si tratta di una proroga della antica Convenzione, appena la nuova convenzione si farà si stabilirà l'approdo nel porto di Bari, nel quale intanto si termineranno i lavori.

INDELLI ringrazia e fa alcune dichiarazioni sull'entrata del *Duilio* nel porto di Bari.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(E' approvato).

PRESIDENTE dice che in principio della seduta pomeridiana si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge già approvato per alzata e seduta.

Discussione del disegno di legge sulla proroga per l'affrancamento e la commutazione delle decime ed altre presentazioni fondiarie perpetue.

PRESIDENTE dice che l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Proroga del termine indicato nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, (serie 3ª) per l'affrancamento e la commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie perpetue. »

COCCO-ORTU, sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

MARIN combattè il disegno di legge credendo che esso favorisca unilateralmente gl'interessi dei proprietari; non si può ammettere che la proroga tenda a far terminare l'anno agrario, perchè essa è molto più lunga di quello che sarebbe per ciò necessario, e neanche si può dire che è per dare tempo ai proprietari di trovare quei titoli che possono produrre a loro favore, perchè a ciò hanno avuto agio abbastanza.

Spera che la Camera non approverà questo disegno di legge. Domanda al relatore se alle commutazioni delle decime si applicherà la tassa fissa di registro di una lira come prescrive la legge del 1873, e raccomanda al Governo di dare istruzioni precise ai rappresentanti del Fondo per il culto perchè agevolino per quanto è possibile gli accordi amichevoli per le commutazioni.

TURBIGLIO domanda spiegazioni al Governo intorno alle decime affrancate nell'Emilia in base al decreto Farini del 1860. In quegli strumenti si stipulava che, quando il canone non era pagato, riviveva la decima in natura quale era prima.

Dimostra la convenienza di provvedimenti per regolare il grado d'ipoteca di coloro, che consentirono la commutazione in base alla legge Farini.

FILI' ASTOLFONE dimostra la giustizia e l'equità di questo disegno di legge, e sostiene non essere esatto che gli agenti fiscali pongano ostacoli alle commutazioni come disse l'on Marin.

GATTI-CASAZZA, sebbene sia un *pagatore* di decime, voterà volentieri questa legge della quale riconosce la grande equità.

COCCO ORTU, sotto segretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia, ricorda i precedenti parlamentari e le numerose petizioni pervenute alla Camera non solamente da privati, ma anche da Consigli provinciali per domandare la proroga dei termini che appunto è stabilita in questo disegno di legge. La probabilità che una proroga fosse necessaria, fu riconosciuta già quando si discuteva la legge del 14 luglio 1887.

Risponde alle osservazioni dell'on. Marin, e dice che non sarebbe equo, nè conforme ai precedenti il negare questa proroga, molto più che gravi contestazioni potrebbero nascere se si tenesse fermo il termine del 14 luglio, poichè per quel giorno non tutti i raccolti possono essere fatti.

La proroga giova egualmente ai creditori ed ai debitori dell'imposta, sicchè egli confida che la Camera vorrà dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge. (Approvazioni).

PASCOLATO, relatore, si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole sotto-segretario di Stato, e riferisce sulle petizioni pervenute alla Camera. Dice che questa proroga è stata pienamente giustificata nella relazione della Commissione, ed era aspettata da tutti i creditori e debitori dell'imposta.

Risponde all'on. Marin che l'art. 27 della legge del 1873 è sempre in vigore e che gli affrancamenti delle prestazioni fondiarie perpetue vanno soggette alla tassa fissa di registro di una lira.

All'onorevole Turbiglio dice che la Commissione non ha qualità per risolvere il dubbio da lui sollevato; la quistione deve essere riservata al disegno di legge che il guardasigilli ha preso impegno di presentare.

MARIN dichiara che persiste nelle osservazioni già fatte.

PRESIDENTE mette a partito la proposta della Giunta di rinviare al ministro di grazia e giustizia la petizione n. 4455, ed agli archivi quella del Comune di Giove n. 4708.

(E' approvata, ed è pure approvato l'articolo unico del disegno di legge.

La seduta termina alle 12,30.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,20

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto di tre disegni di legge.

D'AYALA-VALVA, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Albini — Arbib — Armirotti — Auriti.

Baccelli Guido — Baglioni — Balsamo — Barazzuoli — Basini — Berio — Bertana — Berti — Bertollo — Bianchi — Bonacci — Bonghi — Borromeo — Bovio — Branca — Briganti-Bellini — Bria — Bufardeci.

Cadolini — Caetani — Calciati — Caldesi — Cambray-Digny — Carcano — Cavalieri — Cavalletto — Cefaly — Ceraolo Garofalo — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chigi — Chimirri — — Cipelli — Coccapieller — Cocco-Ortu — Colaianni — Colombo — Comin — Compans — Coppino — Corvetto — Costa Alessandro — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cuccia — Curcio.

Damiani — D'Ayala-Valva — D'Arco — De Bassecourt — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Lieto — De Riseis — Di Baucina — Di Blasio Scipione — Diligenti — Dini — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Dobelli.

Ella — Elena — Ercole.

Fabrizi — Falconi — Falsone — Farina Luigi — Favale — Fazio — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferri — Figlia — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flauti — Florena — Forenzano — Franceschini — Franchetti.

Gagliardo — Galli — Gamba — Gandolfi — Gatti Casazza — Geymet — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Grassi Pasini — Grimaldi.

Imbriani-Poerio — Indelli — Inviti.

Lacava — Lazzaro — Levi — Lorenzini — Lovito — Luchini Odoardo — Luciani — Lucifero

Maffi — Maldini — Marazzi — Marcatili — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Marselli — Matera — Mattei — Maurogònato — Mazza — Mel — Merzario — Miceli — Minolfi — Moneta — Mordini — Morelli — Morin — Morini.

Narducci — Nicolosi.

Odescalchi — Orsini Baroni.

Panattoni — Panizza — Papa — Papadopoli — Paroncilli — Pascolato — Pelloux — Pelosini — Penserini — Piacentini — Plebano — Poli — Pozzolini — Pugliese Giannone.

Quattrocchi.

Rendaccio — Ricci Vincenzo — Ricotti — Riola — Rizzo — Romano Adelelmo — Rosano — Roux.

Sanguinetti Adolfo — Sani — Saporito — Sardi — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Siacci — Sola — Solimbergo — Sonnino — Spirito — Sprovieri.

Tenani — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Tortarolo — Trompeo.

Vacchelli — Vendramini — Vigoni — Visocchi.

Zainy — Zanardelli — Zanolini — Zuccaro — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Anzani — Araldi — Arnaboldi.

Badaloni — Baroni — Barracco — Bastogi — Benedini — Bertolotti Bonardi — Bonasi — Bonfadini — Brunicardi — Bruschettini — Buonomo — Buttini Carlo

Cafiero — Calvi — Campi — Canevaro — Canzi — Cardarelli — Carmine — Carnazza-Amari — Casati — Castelli — Cavalli — Cavallini — Cerulli — Clementi — Cocozza — Coffari — Compagna — Conti — Cordopatri — Curati — Curioni.

D'Adda — De Blasio Luigi — Della Rocca — De Pazzi — Di Broglio — Di Camporeale — Di Collobiano — Di Groppello.

Fabbricotti — Facheris — Fagiuoli — Faldella — Fani — Filopanti — Forcella — Fornaciari — Fortunato — Franzi.

Gabelli — Gaetani Roberto — Galimberti — Gallotti — Gangitano — Garelli — Gentili — Gerardi — Gherardini — Ginori — Giovannini — Gorio — Grassi Paolo — Grossi — Guglielmi.

Lanzara — Lazzarini — Lucca — Lunghini.

Magnati — Maranca Antinori — Martini Giovanni Battista — Massabò — Meyer — Miniscalchi.

Nanni — Novelli

Pais Serra — Palizzolo — Palomba — Patamia — Pavoni — Pellegri — Petroni Gian Domenico — Petronio — Pianciani — Picardi — Pierotti — Pignatelli — Pompilj — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Reale — Ricci Agostino — Righi — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Riolo Vincenzo — Rizzardi — Romanin Jacur — Rossi — Rubini.

Silvestri — Suardo.

Tabacchi — Tasca — Toaldi — Torrigiani — Turi.

Ungaro.

Vaccaj — Vayra — Velini — Villa — Villani — Vollaro.

Sono ammalati:

Angeloni

Baccarini — Bonaiuto — Brunialti.

Marchiori.

Nasi.

Palitti.

Vigna.

È in missione:

Morra.

PRESIDENTE, si lasceranno aperte le urne.

Discussione del bilancio del Ministero della guerra.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

MARAZZI dopo aver considerato lo sviluppo dato negli ultimi anni al nostro esercito, tale da porlo in grado di prendere l'offensiva, rendendo quindi preziosa la nostra alleanza e temuta la nostra neutralità, sostiene che l'ordinamento territoriale dell'esercito è il solo che risponda alle presenti condizioni di civiltà e che consenta quelle economie che invano si sperano col sistema di reclutamento nazionale.

Ritiene un pregiudizio quello di considerare l'Italia immatura ad una simile riforma. Converrebbe in questo concetto se nemici interni attentassero seriamente alla sua unità, ma nemici temibili non ne sa vedere.

La fusione, che si attribuisce al semplice mutamento di residenza, in opinione dell'oratore si ottiene coll'assimilare nelle file dell'esercito il ricco al povero e col sottoporli tutti ad una sola istruzione, alla medesima disciplina.

Del resto tutte le nazioni Europee, all'infuori della Spagna e dell'Italia, sono ordinate secondo questo sistema; l'Italia stessa si è fatta con eserciti territoriali.

Dimostra come il sentimento regionale svilupperebbe grandemente lo spirito di corpo e come la mobilitazione, che è sì potente coefficiente di vittoria, si ottenga rapidamente col sistema territoriale.

S'invoca l'ordinamento nazionale come un freno ai disordini; ma l'oratore adduce vari fatti per dimostrare che il sistema territoriale non esclude che si possa ricorrere all'esercito per sedare tumulti e ribellioni.

Da calcoli comparativi ch'egli ha fatto, deduce che, col reclutamento territoriale si farebbe in media un'economia di 54 lire all'anno per ogni soldato, e quindi un risparmio annuo di 11 milioni.

Altrettanto se ne otterrebbe per effetto della conseguente soppressione dei distretti ed altri 10 milioni si risparmierebbero per la riduzione della ferma.

Non crede che abbia fondamento l'ostacolo dell'acquartieramento, giacchè le caserme non tarderanno a sorgere nei luoghi ove mancano. E il paese, appena che conosca bene la questione, la sosterrà; nè vi è da temere che ne possano derivare guai politici, perchè tra coloro, che per gli stessi principii suoi difendono il sistema territoriale, ed i partiti estremi interviene una voragine. (Bravo! Vari deputati si congratulano con l'oratore).

TOMMASI-CRUDELI esamina le proporzioni tra la cavalleria e le altri armi dell'esercito italiano fino dalla sua formazione; e trova che questa proporzione è andata scemando e non è paragonabile neppure a quella che si aveva nell'esercito sardo, quantunque allora vi fosse minore necessità dell'arma di cavalleria.

E ciò è tanto più da deplorarsi, che gli altri eserciti invece hanno recentemente aumentato notevolmente i loro corpi di cavalleria. Ma d'altra parte non si può fare a meno di riconoscere che la cavalleria è un'arma molto costosa, e che nelle ultime nostre guerre non è sorto un generale di cavalleria che con la evidenza delle utilità abbia saputo superare le difficoltà finanziarie.

Quindi quest'arma è stata alquanto negletta; nè si è tratto partito dalle nostre buone razze, forse alquanto scarse di statura, ma che pure possiedono eccellenti qualità.

Per aumentare la statura poi si sono introdotti dei cavalli meticci esotici, che han guastato le buone razze friulana e sarda.

Tutto ciò rende difficile ritornare alle proporzioni del 1859. Un aumento cospicuo è impossibile averlo ora; ma è possibile, anzi è necessario cercare di avere perfetto quel tanto di cavalleria che si può avere.

E sotto questo aspetto l'oratore nota che qualche serio miglioramento si è avuto.

Qui sorge la questione se la scuola di Pinerolo possa veramente servire ad un serio ed efficace sviluppo della cavalleria; e l'oratore sostiene che tutte le autorità militari convengono di no: e per ragione della natura del territorio che ha cultura intensiva, e per ragione del clima che obbliga a tenere per gran parte dell'anno l'istruzione nel maneggio.

In conseguenza la scuola di Pinerolo è una delle meno buone in Europa; ed è naturale, perchè tutte le condizioni della regione invece di esserle favorevoli le sono contrarie.

Ed è tanto vero, che si è notato spesso i provenienti dalle scuole di Pinerolo saperne meno dell'arte dell'equitazione di quelli che non vi sono stati.

L'oratore quindi passa a fare un confronto, data ragione delle proporzioni, con la scuola di cavalleria in Francia; e dimostra quanto grande sia sotto ogni rapporto l'inferiorità della nostra, sia per lo studio dell'arte equestre, che per le operazioni tattiche nelle quali entrino cavalleria, ed anche artiglieria.

L'oratore accenna pure alle scuole di equitazione di altri Stati europei, per dimostrare come veramente sia deficiente, in confronto, la scuola di Pinerolo; ove, anche senza parlare dell'istruzione veramente tecnica, manca ogni mezzo di poter dare una istruzione *sportiva* che è l'elemento necessario della equitazione.

E' opinione sua che la scuola di equitazione dovrebbe esser collocata nell'Agro romano, il quale è il più bel campo d'esercitazione ippico che ci sia in Europa.

Tutti si meravigliano come nei nostri migliori campi d'esercitazione a Roma, ad esempio, ed a Pordenone, ci sia pochissima cavalleria.

Le obiezioni che si fanno alla proposta di trasportare la scuola di cavalleria da Pinerolo a Roma, sono due: il danno che si porterebbe alla città di Pinerolo e la spesa.

Quanto alla prima parte si potrebbe offrire facilmente un risarcimento a Pinerolo, facendo questa città residenza del reggimento d'artiglieria da montagna, che avrebbe colà la sua sede naturale.

Quanto alla gravità della spesa essa è stata calcolata a tre milioni per una volta tanto; e non è tale da doversi risparmiare, trattandosi di un serio miglioramento, che si deve fare alla istruzione della cavalleria.

Inoltre la spesa potrebbe essere ripartita in diverse rate e qualche municipio potrebbe contribuirvi.

L'oratore dichiara di aver pronto un'ordine del giorno conforme alle idee espresse, ma lo presenterà dopo udite le dichiarazioni del ministro della guerra.

MATTEI si propone di fare l'esame di parecchie disposizioni prese dal Ministero della guerra, perciò prega la Camera di prestargli attenzione.

Il Ministero della guerra ha in quest'ultima Legislatura presentato circa trenta disegni di legge, che sono sono stati quasi tutti approvati e che importano una spesa complessiva di circa duecento milioni.

Parla prima della legge che ha aumentato molto l'artiglieria ed un poco la cavalleria

L'oratore non può approvare in tutto e per tutto la maniera come come fu questa legge attuata, crede che l'aumento delle batterie sia stato intempestivo, e che essendosi dovuto allargare il numero degli ufficiali subalterni se ne sono forse deteriorati lo spirito di corpo e la qualità.

Critica poi l'organizzazione dell'ispettorato d'artiglieria, giacchè giudica che l'ispettore ha in Italia poteri troppo limitati per potere ottenere i risultati, che hanno ottenuto gl'ispettori tedeschi colla vastità di poteri che è loro conferita.

Non trova opportuna la disposizione del ministro che ha affidato lo studio delle armi portatili alla Commissione che sovraintende alla scuola di tiro di Parma; colà manca un laboratorio di chimica completo, che è indispensabile per l'analisi delle nuove polveri.

Domanda se sia vero che una parte della somma votata per armi portatili sia stata impiegata ad aumentare gli stabilimenti d'artiglieria se ciò fosse vero l'oratore dovrebbe biasimare questa misura, perchè crede che gli stabilimenti d'artiglieria anzichè aumentati debbono essere diminuiti.

Viene ora alla polvere senza fumo.

In Inghilterra si sono scoperti moltissimi tipi di polvere così detta senza fumo, i quali hanno tutti un difetto comune di esplodere, quando sono sottoposti ad un urto, e l'intensità dell'urto, che li fa esplodere diminuisce in relazione all'aumento della temperatura. Or in molti casi le polveri possono essere sottoposte ad una temperatura elevata, si è assicurato il ministro che il tipo di polvere adottato resiste ad un urto mediocre nelle condizioni accennate?

Queste polveri poi hanno tutte il difetto di sviluppare dell'ossido di carbonio, il quale nei luoghi chiusi, nelle casamatte ad esempio, può riuscire dannosissimo alla salute dei soldati. Pare anche che producano un rinculo così forte, che nei tiri accelerati produce dei danni sensibili al tiratore.

Viene poi alla questione del fucile di piccolo calibro, l'onorevole ministro accennò l'altra volta alla necessità di adottarlo e di questa necessità l'oratore conviene perfettamente, perchè quasi tutte le nazioni vicine l'hanno adottato, anzi crede che il Ministero dovrebbe sollecitare gli studi opportuni.

Il perfezionamento delle armi portatili ha per conseguenza necessaria lo studio di nuovi mezzi difensivi per l'artiglieria, e domanda all'onorevole ministro se sa del nuovo affusto con lamiere, che è allo studio presso nazioni vicine, e servirebbe a riparare gli artiglieri da le palle della fanteria, che ora arrivano a grandissima distanza.

Raccomanda pure lo studio delle granate esplodenti, che possono essere utilissime per accelerare l'espugnazione dei fortilizi.

Parla poi della difesa costiera, dimostra quanti interessi si concentrino nelle nostre coste, e crede che altra miglior difesa non vi sia contro i piccoli sbarchi ed i piccoli attacchi che un buon ordinamento della milizia territoriale. Ed accenna anche alle minaccie di bombardamenti, che non sono vane, perchè ancora non si è al punto che si possa rinunziare ad un mezzo, che distrugge la ricchezza del nemico senza alcun pericolo per l'offensore

Assolutamente non approva nella presente amministrazione i continui mutamenti d'uniformi che essa ha ordinato. Fra piccoli e grandi il giornale militare, dal giorno che l'onorevole Bertolè-Viale, è al potere, ne ha annunciato sessantacinque.

Un grande abuso si fa pure degli stampati ed il numero delle pubblicazioni militari è strabocchevolmente cresciuto.

Un cambiamento invece che si dovrebbe studiare e non si è studiato è quello di fornire il soldato di uno strumento leggero, col quale potesse scavare celeramente la terra in guisa da mettersi al coperto dal terribile tiro delle armi moderne. Deplora anche che siano completamente trascurate le manovre notturne, così importanti e tanto studiate dal primo generale del secolo, da Napoleone I.

Quanto alla questione del reclutamento territoriale, l'oratore per ora non si pronunzia, ma crede che l'argomento meriti di essere studiato.

Deplora poi che l'onorevole Bertolè abbia lasciato cadere la legge sull'avanzamento, legge morale, che assicurava l'avvenire e la tranquillità degli ufficiali.

(L'oratore si riposa ; la seduta è sospesa per cinque minuti).

MATTEI riprendendo a parlare dice che le misure prese dal Governo per ringiovanire l'esercito, non è dimostrato che abbiano raggiunto lo scopo che si proponevano. Domanda al ministro se la media di età di molti ufficiali superiori collocati a riposo, non sia inferiore a quella di coloro che furono mantenuti in servizio.

Non può lodare il ministro, come vorrebbe, per il mantenimento della disciplina, e per il modo con cui ha diretto l'esercito. Furono collocati a riposo ufficiali superiori senza darne loro nessuno avviso; nello infliggere punizioni per le medesime mancanze non si è usata sempre la stessa misura. In tal modo è diminuito il prestigio del ministro, ed è notevolmente indebolita la disciplina.

Conclude dicendo che proporrà economie su parecchi capitoli del bilancio, poichè crede che 12 milioni almeno si possano ancora risparmiare senza nuocere alla forza dell'esercito.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, al discorso dell'onorevole Mattei sente il bisogno di rispondere subito

L'onorevole deputato gli ha lanciato le più gravi accuse che si possano fare ad un ministro della guerra; ed egli ha il diritto di stupirsi che un uomo il quale ha appartenuto per tanti anni all'esercito lo abbia accusato per fatti che egli deve sapere che non riguardano il ministro, ma i comandanti locali.

Quanto a ciò che si riferisce al collocamento a riposo dei generali, l'onorevole Mattei dovrebbe sapere che sopra misure di queste genere delibera il Consiglio dei ministri, e non il solo ministro della guerra. Da questi due esempi la Camera può giudicare della serietà delle censure che gli furono fatte.

MAFFEI per fatto personale sostiene le esattezza dei fatti da lui citati.

TENANI loda il relatore per aver fatto un attento esame degli stanziamenti a fine di dimostrare quanto costi al paese l'esercito. Egli non crede conveniente abbreviare la ferma; e poichè ha sentito parlare di nazione armata, dice che se si volesse dare a quella frase il senso che essa ha nella Svizzera, in fondo, fatta la proporzione tra la popolazione della Svizzera e quella d'Italia, essa non importerebbe una spesa minore di quella che ora si sostiene per l'esercito, e che egli non crede eccessiva.

Esamina le diverse economie proposte dal ministro ed accettate dalla Commissione, e le approva, ma dubita che alcuna di essa riesca illusoria, e che la spesa debba poi esser fatta in altri esercizi.

Crede che l'anticipare il congedo ed il ritardare la chiamata sotto le armi possa indebolire l'effettivo delle compagnie; e ricorda che i nostri battaglioni a Custoza avevano una forza di 500 uomini; ciò che fu causa principale di quell'insuccesso che diede luogo a tante recriminazioni, a tante accuse che ancora dopo venticinque anni si ripetono.

Egli ritiene queste economie provvisorie, ma le vota per aver forza a domandarne poi altre su gli altri pubblici servizi.

Parla delle spese in Africa, e comincia dal rettificare un errore di lire 700,000. Inoltre la razione giornaliera di viveri fu calcolata ad una lira, mentre costerà almeno 1,25 per ogni soldato; ciò che importa una maggiore spesa di lire quattrocentomila. Lire centomila di più saranno necessarie per i foraggi, un milione di più per i trasporti sull'altipiano, ed un altro milione per le bande assoldate.

Sicchè in totale occorreranno circa tre milioni e mezzo di lire oltre le somme previste.

Domanda spiegazioni intorno ad una discrepanza tra una nota di variazione, e la relazione della Commissione, per la spesa straordinaria, la quale crede che potrà crescere, non essere diminuita negli esercizi futuri.

Conclude dicendo che sarebbe pericoloso far credere alle popolazioni che rilevanti riduzioni di spese siano possibili nel bilancio della guerra.

Nelle condizioni presenti d'Europa sarebbe un delitto ed una follia toglier forza e vigore all'esercito presidio e scuola per tutte le classi sociali. (Approvazioni).

Discussione sull'ordine dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE propone che domani continui la discussione del bilancio della guerra; pur rimanendo la massima che il sabato sia destinato allo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni.

PIACENTINI vorrebbe che una seduta fosse destinata in ogni modo per le interrogazioni e per le interpellanze.

BONGHI pur credendo giusta la proposta del presidente, gli domanda se non sia opportuno discutere le modificazioni al regolamento proposte per quanto riguarda le interpellanze e le interrogazioni.

Deplora che i ministri, violando il regolamento ora in vigore, non rispondano entro le 24 ore se accettino o no le interpellanze.

Ve ne sono inscritte nell'ordine del giorno che furono presentate in marzo e non si sa ancora se furono accettate. Così si annulla il diritto d'interpellanza.

PRESIDENTE dice che le modificazioni al regolamento sono già inscritte nell'ordine del giorno, e confida che saranno discusse. Quanto al ritardo del Governo nel dichiarare se accetti o no le interpellanze, i deputati possono richiamare i ministri all'osservanza del regolamento.

DI SANT'ONOFRIO propone che la mozione relativa alla pubblicazione dei resoconti parlamentari sia discussa dopo le modificazioni al regolamento.

(Tutte queste proposte sono approvate).

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che non ha dato nessun ordine ai prefetti di interpretare restrittivamente il Codice di commercio; per altro accetta l'interpellanza del deputato Maffi su questo argomento. Accetta pure l'interpellanza presentata dall'on. Pascolato. Invita l'on. Sani a non precorrere gli avvenimenti; egli non ha fatto nulla e nulla farà; l'on. Sani avrebbe dovuto aspettare che fossero fatte le elezioni.

SANI mantiene l'interpellanza e dice che egli allude a fatti già avvenuti.

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta l'interpellanza purchè sia svolta dopo le elezioni sulle quali non intende influire. Accetta l'interrogazione presentata dall'on. Bonghi circa la pubblicazione della relazione sui fatti di Conselice.

MONETA ritira una sua interrogazione al ministro di grazia e giustizia.

IMBRIANI avendo preso notizia di una lettera del ministro dell'interno riguardante il delegato di Corato, si riserva di presentare anch'egli alla Camera i documenti che dimostrino l'esattezza delle sue affermazioni.

Risultamento delle votazioni.

PRESIDENTE dichiara chiuse le votazioni ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari Zucconi, Fabrizi e D'Ayala-Valva numerano i voti).

Comunica il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91:

Favorevoli 162
Contrari 26

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1890-91.

Favorevoli 163
Contrari 24

(La Camera approva).

Proroga della Convenzione con la Società Peninsulare ed Orientale per il servizio di navigazione fra Venezia e Alessandria d'Egitto.

Favorevoli 160
Contrari 29

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6,55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 12. — Secondo la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* parteciperanno al congresso medico internazionale indetto a Berlino, oltre ad una delegazione dei medici militari francesi, un'altra composta dei celebri professori, Lèon Lefort, Bouchard e Charles Richet, mandata dal ministro dell'istruzione pubblica. Lefort è apprezzatissimo in Germania, giacchè riconobbe parecchie volte l'eccellente trattamento usato ai prigionieri francesi durante la guerra del 1870-71 e seguì sempre con viva simpatia i progressi delle istituzioni mediche in Germania, elogiandoli in Francia.

BUCAREST, 12. — A proposito della notizia che, causa la tassa decretata in Francia sul granturco, il Governo rumeno aumenterà i dazi sulle sete e profumerie francesi, l'*Indèpendance Roumaine* dice che il Ministero non ha ancora preso nessuna decisione, ma che potrebbe darsi che domandasse all'uopo l'autorizzazione delle Camere.

PARIGI, 12. — Malgrado la decisione della Commissione delle dogane contro il progetto che modifica il regime doganale tunisino, il Ministero decise di mantenere il progetto stesso ammettendovi certe modificazioni.

SAINT-ETIENNE, 12. — Gli scioperanti sono oltre 9000; gli operai che lavorano sono soltanto da 5 a 6000.

BERLINO, 12. — *Reichstag.* — Si approva in seconda lettura, il credito suppletivo di 4,500,000 marchi per l'Africa Orientale.

BRUNSWICK, 12. — Nei circoli bene informati si dichiara assolutamente infondata la voce corsa della dimissione del Principe Alberto di Prussia da Reggente del Ducato.

BUDAPEST, 12. — Nella Commissione del bilancio della Delegazione ungherese il conto Kalnoky confermò di avere ricevuto la Nota del Governo serbo pubblicata dai giornali.

La Commissione approvò lo stanziamento dei fonti segreti.

CARLSRUHE, 12. — *Camera.* — Il ministro dei Culti dichiara che per ora non è il caso di modificare la legge che regola la situazione dei vecchi Cattolici.

BERLINO, 12. — Nella Commissione militare del Reichstag il deputato Windthorst propose una mozione per attenuare i pesi del servizio militare, chiedendo, fra altre cose, la riduzione del servizio attivo ed eventualmente la riduzione a due anni del servizio nella fanteria. La Commissione approvò l'articolo 2, relativo alla base da adottarsi per la formazione dei Corpi.

BERLINO, 12. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung*, citando le parole del conte Kalnoky relative al linguaggio di certi giornali ostili all'Ungheria, dice che il conte Kalnoky non avrebbe sbagliato se, oltre alla disapprovazione del Governo tedesco, egli avesse detto che gli attacchi ingiustificati contro l'Ungheria furono disapprovati anche in luogo più alto.

POTSDAM, 13. — Iersera ebbe luogo in onore del principe di Napoli, una grande serata musicale nel Nuovo Palazzo.

Il principe di Napoli entrò nella sala dando il braccio all'imperatrice.

L'imperatore indossava l'uniforme del primo reggimento della Guardia.

L'imperatrice prese posto in prima fila col principe di Napoli a destra e col principe Ruperto di Baviera a sinistra.

Il concerto finì alle 12,15, e fu allora servito il *the.*

Hanno assistito alla serata musicale 350 invitati.

POSTDAM, 13. — L'imperatore ed il principe di Napoli visitarono stamane la chiesa detta della Guarnigione e la tomba di Federico il Grande. Poi si recarono ad ispezionare il primo reggimento delle Guardie.

BERLINO, 13. — Alle ore 11 il principe di Napoli fece una visita al Cancelliere, conte di Caprivi.

POTSDAM, 13. — L'imperatore ha conferito l'Ordine dell'Aquila rossa di prima classe al generale Morra, l'Ordine della Corona di seconda classe al marchese Cattaneo e al dottore Bocca.

L'imperatore ha inoltre regalato un magnifico portasigari in oro col *fac simile* della sua firma in brillanti al capitano Malvezzi, già precedentemente insignito di decorazione prussiana.

LONDRA, 13 — *Camera dei Comuni* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Fergusson, dice che l'ambasciatore turco Rustem pascià informò lord Salisbury il 23 scorso aprile, che il sultano desiderava riprendere i negoziati sull'occupazione inglese dell'Egitto e gli comunicò un relativo progetto di convenzione.

Quindi soggiunge:

« La Camera conosce le ultime condizioni sulle quali il Ministero degli esteri trattò per mezzo di sir H. Drummond-Wolff. »

Norms constata che l'ultimo corriere recò la voce che 70 venezuelani armati entrarono nel territorio inglese e furono prontamente disarmati.

GLASGOW, 13 — Il municipio conferì la cittadinanza a Stanley.

Stanley pronunziò un discorso in cui disse che gli inglesi non devono lasciarsi cacciare dall'Africa dai tedeschi, soggiungendo essere d'altronde interesse della Germania che certi territori del centro dell'Africa siano sotto la dominazione dell'Inghilterra.

MADDALENA, 13 — Una comitiva di signori tornava nel pomeriggio di ieri dall'isola Berrettini, ove si era recata per diporto. Dinanzi al porto Camicia la barca fu capovolta dalla violenza delle onde Rimase vittima il capitano contabile, Giacomo Gambarella, della Maddalena.

Gli altri furono salvati mercè il pronto arrivo di un'imbarcazione della regia marina.

PIETROBURGO, 13. — E' stata pubblicata una legge per la revisione delle istruzioni relative alla riduzione del lavoro delle donne e dei fanciulli nelle manifatture.

SPANDAU, 13. — Vi fu un'esplosione nella nuova fabbrica di polvere. Parecchi operai rimasero feriti leggermente.

BERLINO, 13. — *Reichstag* — Si approvò in prima e in seconda lettura la Convenzione colla Svizzera concernente il domicilio dei rispettivi nazionali di uno Stato nell'altro. Tutti gli altri oratori si pronunziarono in favore della Convenzione come pegno di rapporti amichevoli colla Svizzera.

Il segretario di Stato agli affari esteri, barone di Marshall, respinse l'asserzione che il Governo volesse usare violenza colla Svizzera denunciando la Convenzione già esistente.